

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

[REDACTED]

All'udienza del 08/04/2021, davanti al Giudice Maria Antonia Maiolino, sono comparsi

per la parte attrice, [REDACTED], l'Avv. SUSÀ;

per la parte convenuta, [REDACTED], l'Avv. [REDACTED] sost. avv. [REDACTED]

È presente il ctu dott. [REDACTED]

L'avv. Susa precisa che il contratto di affidamento non è stato depositato; quanto al dettaglio della documentazione bancaria evidenzia che mancano gli scalari e l'estratto conto dei 4 trimestri 2001 e di aprile 2010; l'avv. Susa chiede altresì che sia chiarito in quesito che il ctu dovrà escludere nella ricostruzione anche le commissioni successive alla cms che si desumono dagli estratti conto ma non sono risultate oggetto di pattuizione.

L'avv. [REDACTED] precisa che la banca ha fatto una ricerca ma non ha trovato il contratto di affidamento; quanto al quesito chiede l'integrazione relativa alla prescrizione affinché il ctu espunga nella ricostruzione le rimesse solutorie.

L'avv. Susa si oppone alla richiesta, atteso che la banca non ha dato prova del limite dell'affidamento, che emerge documentalmente; chiede eventualmente che il limite sia individuato nel massimo scoperto, che la verifica di prescrizione sia effettuata sui numeri ricalcolati e che le rimesse siano valutate solutorie solo con riferimento ai versamenti che sono andati a pagare interessi extrafido.

L'[REDACTED] si oppone.

Il Giudice, letto l'art. 210 c.p.c. e considerata l'odierna precisazione di parte attrice,



ordina l'esibizione degli scalari relativi al rapporto di conto corrente in contestazione nonché gli estratti conto con riferimento all'anno 2001 e ad aprile 2010: assegna allo scopo alla banca termine di 21 giorni;

pone al ctu il quesito di cui all'ordinanza 4.3.2021, precisando:

- che nella ricostruzione il perito dovrà tenere conto degli effetti della prescrizione valorizzando quale limite dell'affidamento l'importo che risulti dall'addebito di interessi intra ed extrafido sulla base degli estratti conto disponibili, quanto meno fino al momento in cui risulti la segnalazione alla Centrale dei Rischi: da allora valorizzerà la soglia di € 130.000 ivi riportata; in caso di assenza degli elementi indicati, valorizzerà il massimo scoperto di periodo;
- che con riferimento alla verifica di prescrizione sui numeri rettificati nonché all'imputazione dei versamenti solutori agli interessi extrafido, effettuerà un doppio conteggio;
- qualora rimangano lacune documentali all'esito dell'ordine di esibizione, opererà la soluzione di raccordo più favorevole al correntista.

Il ctu presta impegno di rito, accetta l'incarico e dichiara di iniziare le operazioni peritali il giorno 13.4.2021 ore 16,00 presso il proprio studio; chiede termine di 90 giorni; chiede fondo spese di € 1.000.

L'avv. Susa nomina ctp [redacted] di Strà, l'avv. [redacted] la dott.ssa [redacted] di Verona.

Il Giudice assegna il fondo spese di € 1.000 a carico provvisorio di parte attrice, da versarsi prima dell'inizio delle operazioni; dispone che il ctu invii la perizia ai ctp entro il 10.7.2021, i ctp gli invieranno le osservazioni entro il successivo 10.9.2021, il ctu depositerà la perizia definitiva, allegando le osservazioni, entro il successivo 30.9.2021.



Ai sensi dell'art. 16bis comma 9 d.l. 179/2012 il Giudice dispone che la perizia e gli allegati siano depositati anche in forma cartacea, alla luce della mole della documentazione e della complessità degli accertamenti demandati al tecnico.

Il Giudice rinvia il procedimento all'udienza del 14.10.2021 ore 11,00.

Il Giudice

*Maria Antonia Maiolino*



